Progetto “GENES FOR HEALTH” - CUP F33C23000880002

Finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 21/02/2023

CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 5 - ANTICORPI CON ECCITAZIONE VIOLETTO

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI ANTICORPI CON ECCITAZIONE VIOLETTO, ADEGUATI ALLE ESIGENZE ANALITICHE DEI LABORATORI DI ESTRAZIONE DEL DNA E DI CITOFLUORIMETRIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO GENES FOR HEALTH (LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 21/02/2023) - CUP F33C23000880002 – CON RIFERIMENTO AL PROGETTO GENES FOR HEALTH (LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 21/02/2023) A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELLO SPOKE 01 “MEDICINA” E 10 “BIOFARMACOLOGIA” DEL PROGETTO PNRR E.INS ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA ECS 00000038, CUI 001963509042024+2+0017

CARDI ALMA MA
2025.03.03 14:04:26
Signer:
CN=CARDI ALMA MARIETT
C=IT
2.5.4.4=CARDI
2.5.4.42=ALMA MARIETTA
Public key:
RSA/2048 bits

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL LOTTO 6
ARTICOLO 1.1 – SCHEDA TECNICA LOTTO 5 6
ARTICOLO 1.1.1 Oggetto della fornitura 6
ARTICOLO 1.1.2 Caratteristiche e requisiti indispensabili 6
ARTICOLO 1.2 CONDIZIONI DI FORNITURA OGGETTO DELL'APPALTO 7
ARTICOLO 1.2.1 Importo presunto a base d'asta del Lotto 5 7
ARTICOLO 1.2.2 Beni oggetto della fornitura 7
ARTICOLO 1.2.3 Durata del contratto, modalità e tempi di consegna 8
ARTICOLO 1.2.4 Luogo di consegna e referente tecnico per la consegna 8
ARTICOLO 1.2.5 Verifica di conformità 9
Articolo 2 – Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore 9
Articolo 3 – Esecuzione - Accesso ai locali per consegna 11
Articolo 4 – Responsabile dell'esecuzione del Fornitore 11
Articolo 5 – Responsabile Unico del Progetto 11
Articolo 6 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto 12
Articolo 7 – Avvio e sospensione e termine dell'esecuzione 12
Articolo 8 – Verifica di conformità 13
Articolo 9 – Modalità e termini di pagamento, fatturazione 13
Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari 15
Articolo 11 – La revisione dei prezzi 15
Articolo 12 – Penali 16
Articolo 13 – Esecuzione in danno 17
Articolo 14 – Risoluzione e recesso 17
Articolo 15 – Divieto di cessione del contratto 18
Articolo 16 – Garanzia provvisoria 18
Articolo 17 – Garanzia definitiva 19
Articolo 18 – Stipula del contratto e spese a carico dell'Appaltatore 19
Articolo 19 – Documenti che fanno parte del contratto 19

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali..... 20
Articolo 21 – Controversie 20

PREMESSA

Il progetto riguarda gli spoke 01 "Medicina" e 10 "Biofarmacologia" e, in particolare, si prevede quanto segue:

Il progetto *Genes for Health* propone di espandere, integrare e mettere a sistema alcune attività strategiche in ambito biomedico promosse da due Unità Operative riconducibili agli Spoke 1 e 10 del progetto PNRR "e.Ins - Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia" **- ECS 00000038 – M4C2 PNRR**. Più specificamente il progetto propone da un lato, di sviluppare su larga scala un programma di medicina preventiva denominato SardGen, dall'altra di condurre un programma di ricerca denominato SardRarTum rivolto a pazienti e ai loro familiari con malattie rare e ultra-rare e con tumori. Gli obiettivi generali del progetto sono: 1) eseguire un vasto programma di medicina preventiva attraverso l'implementazione della genomica nei vari contesti delle malattie umane e su scala di popolazione; 2) approfondire lo studio di malattie con una base genetica, incluse malattie rare e ultra-rare, per fornire una diagnosi ai pazienti e ai loro familiari e mettere in evidenza elementi rilevanti della loro ezio-patogenesi; 3) intraprendere iniziative strategiche di trasferimento tecnologico in ambito biofarmacologico e biomedico per la realizzazione compiuta di una "economia della conoscenza" in Sardegna. Nel loro insieme la realizzazione delle attività del progetto, che hanno vari punti di integrazione, si baseranno sulla genomica, sulle tecnologie digitali, sull'automazione, sulla tracciabilità e sull'interoperabilità dei dati, e avrà l'obiettivo finale di promuovere iniziative di trasferimento tecnologico.

Nello specifico le forniture in oggetto al presente capitolato si collocano all'interno degli obiettivi 5 e 8 del progetto "Genes for Health" di seguito elencati:

- *obiettivo 5:* si propone di creare in due aree strategiche nel nord e sud Sardegna, centri per il pre-processamento ad elevata tracciabilità e standardizzazione dei campioni raccolti dalla popolazione generale nelle aree di riferimento per l'ottenimento di cellule, plasma e DNA che verranno utilizzati per le attività di ricerca & sviluppo degli studi SardGen (a supporto delle attività dello Spoke 1);
- *obiettivo 8:* si propone di implementare una infrastruttura e pipeline per la profilazione genetica e analisi genetico-statistica per tratti quantitativi e tratti discreti comuni e per la profilazione immunologica ad altissima risoluzione nella popolazione generale (a supporto delle attività dello Spoke 1);

Ai fini degli obiettivi sopra descritti, le forniture oggetto di questo capitolato sono necessarie per l'esecuzione dei protocolli di estrazione di DNA e l'esecuzione dei protocolli di citofluorimetria e per lo stoccaggio di tutto il materiale biologico in una biobanca centralizzata.

La fornitura e laddove previsto l'installazione e messa in funzione dovrà essere conforme alle seguenti norme:

- D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici", di seguito anche "Codice";

- Legge Europea n. 238 del 23/12/2021, recante le disposizioni emanate dallo Stato italiano per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, recante Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente;
- Convenzione stipulata in data 28 dicembre 2023 tra R.A.S. – Centro regionale di programmazione, l'Università degli Studi di Sassari e l'Università degli Studi di Cagliari, avente ad oggetto la realizzazione del Progetto di Ricerca "GENES FOR HEALTH" - CUP F33C23000880002 - a supporto delle attività dello Spoke 01 "Medicina" e 10 "Biofarmacologia" del Progetto PNRR e.INS Ecosystem of Innovation For Next Generation Sardinia ECS 00000038;
- ulteriori Norme tecniche, Leggi, Decreti Ministeriali, Decreti del Presidente della Repubblica, Decreti Legislativi, Regolamenti o quant'altro applicabile alla tipologia di fornitura.

Laddove previsto, i prodotti e loro componenti dovranno essere dotati di marcatura CE in conformità alla normativa europea.

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL LOTTO

ARTICOLO 1.1 – SCHEDA TECNICA LOTTO 5

ANTICORPI CON ECCITAZIONE VIOLETTO

Progetto GENES FOR HEALTH-Legge Regionale n. 1 del 21/02/2023 a supporto delle attività dello spoke 01 "Medicina" e 10 "Biofarmacologia" del Progetto PNRR e.INS Ecosystem of Innovation For Next Generation Sardinia ECS 00000038.

Importo a base d'asta soggetto a ribasso pari a **€ 24.000,00** iva esclusa

Oneri per la sicurezza pari a **€ 0,00 (zero).**

CUP F33C23000880002 - CUI 001963509042024+2+0017

ARTICOLO 1.1.1 Oggetto della fornitura

Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura di **Anticorpi con eccitazione violetto nell'ambito delle esigenze del laboratorio di citometria** con sede Lanusei, NU, Via della Ricerca 5 (ex Via Umberto snc) presso IRGB CNR per lo svolgimento di analisi necessarie al raggiungimento degli obiettivi del **Progetto GENES FOR HEALTH (Legge Regionale n. 1 del 21/02/2023)**. **- CUP F33C23000880002 – a supporto delle attività dello spoke 01 "Medicina" e 10 "Biofarmacologia" del Progetto PNRR e.INS Ecosystem of Innovation For Next Generation Sardinia ECS 00000038**.

I reagenti compresi nel lotto 5 constano di diversi anticorpi coniugati con fluorocromi specifici che sono in grado di legare gli antigeni di superficie cellulare. Questo approccio, alla base della citometria a flusso, ha l'obiettivo di identificare e caratterizzare con grande dettaglio le popolazioni cellulari circolanti del sistema immunitario. Le cellule del sistema immunitario si differenziano tra loro per gli antigeni espressi sulla loro superficie e per la funzione biologica che esse svolgono. La tecnologia attuale (i.e. citometria spettrale) permette di identificare contemporaneamente fino a 50 antigeni di superficie traducendosi in un numero di popolazioni cellulari distinte che corrisponde a diverse centinaia. Il maggiore fattore limitante di questa tecnica è la disponibilità e compatibilità dei reagenti necessari. I reagenti presenti nel lotto 5 verranno utilizzati per creare dei pannelli di anticorpi utili a questa caratterizzazione cellulare molto dettagliata.

ARTICOLO 1.1.2 Caratteristiche e requisiti indispensabili

Gli anticorpi con eccitazione violetto devono avere i seguenti requisiti indispensabili:

N	DESCRIZIONE SINTETICA	DESCRIZIONE SPECIFICA	QUANTITÀ DI TEST
1	anticorpo anti-CD2	anti-CD2, clone LT2, coniugato con Starbright	3.500

		SBV515	
2	anticorpo anti-CD33	anti-CD33, clone WM53, coniugato con Starbright SBV570	3.500

Cpv: 33696500-0 - Reattivi per laboratorio; 33696300-8 - REATTIVI CHIMICI.

N.B. Riferimenti: indicare nell'offerta il documento, la pagina e il rigo dove verificare l'informazione.

ARTICOLO 1.2 CONDIZIONI DI FORNITURA OGGETTO DELL'APPALTO

ARTICOLO 1.2.1 Importo a base d'asta del Lotto 5

L'Importo a base d'asta soggetto a ribasso per il Lotto 5 è pari a **€ 24.000,00** iva esclusa. **Trattandosi di mera fornitura i costi relativi alla sicurezza aziendale, di cui all'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e i costi relativi alla manodopera, di cui all'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, sono pari a 0,00 euro (zero).**

L'importo offerto è comprensivo di spese generali, utili d'impresa, spese per l'imballo, il trasporto e lo scarico al/ai sito/i di consegna, nonché ogni eventuale altro onere derivante dall'esecuzione della fornitura in oggetto alle condizioni del presente appalto.

Nell'importo offerto si intendono compensati anche gli eventuali oneri e costi derivanti dalla eventuale necessaria adozione di misure eccezionali o impreviste per l'esecuzione della fornitura.

ARTICOLO 1.2.2 Beni oggetto della fornitura

- Ciascun prodotto deve essere nuovo e confezionato con imballi di fabbrica, in modo conforme alle normative vigenti;
- I prodotti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio;
- I prodotti devono essere confezionati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento ed in modo da garantirne l'integrità e la corretta conservazione fino al momento dell'uso;
- Il numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve essere indicato all'esterno della stessa e nella documentazione richiesta;
- I prodotti devono essere riportare in modo chiaramente leggibile, sia sui confezionamenti primari sia sull'imballaggio, il lotto di produzione, tutte le diciture richieste dalla vigente normativa nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione o per l'utilizzo; le istruzioni d'utilizzo;
- I prodotti devono garantire il rispetto di altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, della legislazione vigente in materia quali, ad esempio, regolamenti e modalità di impiego ai fini della sicurezza degli utilizzatori;

- Devono riportare in modo chiaramente leggibile sia sui confezionamenti primari sia sull'imballaggio il lotto di produzione, la scadenza ove prevista, tutte le diciture richieste dalla vigente normativa nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari da assumere per la conservazione; le istruzioni d'utilizzo;
- Deve essere fornita copia cartacea, o, in alternativa, in formato elettronico, della manualistica tecnica completa, preferibilmente e ove possibile in lingua italiana, edita dal produttore. Nel caso venga prodotta la documentazione in formato elettronico, questa deve possedere tutte le caratteristiche di accessibilità (formato elettronico accessibile), secondo quanto previsto dal D.M. 8 luglio 2005, Allegato D, requisito n.11;
- **Deve essere indicato per ciascun prodotto il periodo di validità commerciale e i prodotti devono essere consegnati con un periodo residuale di validità pari ad almeno i 4/5 dell'intero periodo originario.**

ARTICOLO 1.2.3 Durata del contratto, modalità e tempi di consegna

Il presente appalto avrà efficacia dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla richiesta di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza fermo restando quanto stabilito all'art. 17, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e **si concluderà entro e non oltre il 30/11/2025.**

I prodotti devono essere consegnati solo previa comunicazione scritta della stazione appaltante, che ne descriverà per ogni spedizione l'esatta entità. Ai fini organizzativi, si precisa che la fornitura in oggetto al presente lotto dovrà essere suddivisa in un numero massimo di n. 3 spedizioni.

La consegna della prima spedizione dovrà avvenire entro e non oltre **i 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto (o di quello, anteriore, di avvio anticipato): termine da valere come essenziale nell'interesse della S.A.,** che potrà, solo a sua discrezione, accettare eventuali consegne tardive.

Trattandosi di materiali specialistici da laboratorio, soggetti a scadenza, per garantirne la massima stabilità, non possono essere immagazzinati per periodi superiori a quanto indicato nella confezione. Devono essere consegnati in relazione alle necessità effettive della ricerca, al fine di garantire la composizione identica e la qualità costante.

ARTICOLO 1.2.4 Luogo di consegna e referente tecnico per la consegna

La consegna dovrà essere effettuata presso:

IRGB CNR, Sede ProgeNIA – Via della Ricerca 5 (ex Via Umberto snc), 08045, Lanusei, NU.

Referente per la consegna Edoardo Fiorillo, + +39 339 320 6501, edoardo.fiorillo@cnr.it e Laura Idda tel. 340 0760278 - e-mail: mlidda1@uniss.it

ARTICOLO 1.2.5 Verifica di conformità

- Il Responsabile unico del procedimento o il direttore dell'esecuzione del contratto per servizi e forniture (qualora nominato), controlla la regolare esecuzione del contratto;
- L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto;
- La stazione appaltante rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, che consistono per le forniture nella consegna del materiale conforme alle indicazioni del presente capitolato nei tempi previsti e nelle sedi indicate;
- Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale;
- Se le forniture non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva di rifiutarli in toto o in parte, ed il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra fornitura/servizio;

  In tal caso la ditta aggiudicataria sarà tenuta a provvedere a nuova consegna, a proprio esclusivo onere, entro 24 ore o nel più breve termine posto dall'amministrazione;
- Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia sprovvista delle merci richieste dovrà provvedere all'acquisto delle stesse presso terzi senza alcun ulteriore onere per la stazione appaltante;
- Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non sostituisca i prodotti rifiutati, la stazione appaltante potrà comunque provvedere al loro reperimento presso terzi in danno all'appaltatore con addebito ad esso del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto;

ARTICOLO 2 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Nell'importo offerto si intendono compresi tutti gli oneri derivanti dal trasporto, dalla consegna, dal montaggio, collaudo e messa in funzione della fornitura come specificato nel presente Capitolato.

La fornitura è eseguita con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'Appaltatore, che, a totale esonero dell'Università, deve ottemperare alle disposizioni in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e di quant'altro possa, comunque, interessare la fornitura. L'Aggiudicatario, inoltre, dovrà consegnare all'Università la copia delle denunce d'infortuni che dovessero occorrere ai propri dipendenti all'interno dei locali dove sarà installata l'apparecchiatura.

L'Aggiudicatario garantisce, in ogni tempo, l'Università contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

Ogni attività relativa al presente appalto deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con l'ausilio di mezzi, attrezzature e materiali adeguati.

L'Aggiudicatario, in particolare, deve provvedere alle assicurazioni obbligatorie, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui la Società è stabilita, dei tecnici occupati nelle

prestazioni oggetto della presente fornitura.

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare ed a fare applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel CCNL di riferimento per i dipendenti della categoria di appartenenza, negli accordi locali integrativi dello stesso (in vigore per il tempo e nella località in cui si esegue la fornitura) e nelle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari nazionali e locali che interverranno nel corso del contratto.

L'Amministrazione è sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall'Appaltatore all'esecuzione delle attività relative all'esecuzione del presente appalto.

L'aggiudicatario tiene indenne l'amministrazione da danni a cose o persone occorsi nell'esecuzione del contratto.

Saranno a carico dell'Appaltatore richieste di risarcimento avanzate per danni derivanti dai vizi dei beni forniti.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'Aggiudicatario deve osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro, di prevenzione degli infortuni, nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Sono compresi nell'importo contrattuale d'appalto gli oneri e le prestazioni seguenti:

1. spedizione, oneri di sdoganamento, trasporto e assicurazione (con assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto, nonché qualunque altro onere e spesa), di carico e scarico, d'imballaggio e della raccolta e smaltimento, in qualità di produttore, di quest'ultimo che dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa di settore;
2. l'imballaggio, il disimballo, la consegna al piano e la dislocazione nei locali di destinazione, le opere di sollevamento e di trasporto interno (anche nel caso in cui i locali non siano ubicati al piano terra), il montaggio, la completa installazione, la messa in funzione della fornitura (che s'intende comprensiva dei materiali di consumo e di ogni altro onere occorrente per la messa in funzione ed il collaudo statico e funzionale, es. spine, cavi, kit d'installazione, etc.) in modo da assicurare che la fornitura sia pronta all'uso in condizioni di massima efficienza e sicurezza e idonea alle funzioni richieste;
3. tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa manlevando l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta;
4. messa a disposizione di tutte le risorse necessarie per il buon andamento e la corretta e tempestiva esecuzione del contratto;
5. segnalazione immediata per iscritto all'Università di ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto negli atti di gara;

6. la responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi, diritti d'autore, etc.;
7. l'ottemperanza alle disposizioni in materia di contratti di lavoro, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e di quant'altro possa, comunque, interessare la fornitura;
8. rispetto dell'obbligo di riservatezza di tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui l'Aggiudicatario dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del contratto, che dovranno essere considerati riservati; a tal fine, l'Aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e collaboratori tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documenti;
9. la perfetta efficienza della fornitura consegnata per l'intero periodo di garanzia che
10. decorrerà dalla data del verbale di verifica di conformità che abbia dato esito positivo;
11. il rilascio di tutta la documentazione richiesta nei documenti di gara;
12. ogni altro onere necessario per dare la fornitura completamente compiuta;

ARTICOLO 3 – ESECUZIONE - ACCESSO AI LOCALI PER CONSEGNA

All'Appaltatore sarà consentito l'accesso ai locali per la consegna delle forniture previo accordo con il DEC o con i referenti individuati. Gli eventuali costi a cui l'Appaltatore potrà andare incontro per adeguarsi a qualunque limitazione di accesso o a qualunque procedura di sicurezza definita dall'Amministrazione saranno considerati inclusi nell'importo del contratto d'appalto.

ARTICOLO 4 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL FORNITORE

Il Fornitore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo e i recapiti del **Responsabile dell'esecuzione della fornitura**, che dovrà fornire assistenza e adeguato supporto per la risoluzione di eventuali problemi riguardanti la consegna ed il montaggio. Successivamente, dovrà monitorare gli aspetti relativi all'esecuzione del contratto, fornendo tempestivo supporto richiesto dagli uffici competenti dell'Amministrazione per gli adempimenti legati alla fatturazione. L'Amministrazione si rivolgerà direttamente al Responsabile dell'esecuzione della fornitura, che opererà in nome e per conto dell'Appaltatore, per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento della fornitura.

Tutte le comunicazioni saranno trasmesse tramite PEC o mail al Responsabile dell'esecuzione della fornitura e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Responsabile dell'esecuzione della fornitura sarà considerato dall'Amministrazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

ARTICOLO 5 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) svolge le attività di cui all'art. 15, del D. Lgs. 26/2023 e ss.mm.ii.

Il RUP nominato per la procedura in oggetto è la Dott. ssa Alma Marietta Cardi e-mail: acardi@uniss.it.

ARTICOLO 6 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) verifica il rispetto da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni contrattuali e delle attività connesse all'esecuzione del contratto ai sensi della normativa vigente.

Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione; assicura, inoltre, la conformità dello stesso da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Il DEC svolge le attività di cui all'art. 114 e dell'Allegato II.14, art. 31 "Attività e compiti del direttore dell'esecuzione" del D.Lgs. 36/2023.

Il DEC nominato per la procedura in oggetto è il prof. Francesco Cucca, e-mail: fcucca@uniss.it.

ARTICOLO 7 – AVVIO E SOSPENSIONE E TERMINE DELL'ESECUZIONE

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Università per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Il DEC redige apposito verbale di **avvio** di consegna in contraddittorio con l'Appaltatore.

L'Amministrazione si riserva di disporre l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti e della stipula del contratto in conformità alle previsioni di legge.

Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP/DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

In tema di **sospensione** dell'esecuzione, si rinvia a quanto previsto dall'art. 121 del D. Lgs. 36/2023, e dall'art. 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Per l'importo del lotto, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale, applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Ai sensi dell'art. 31, c.2, lett. n) dell'Allegato II. 14 del D.Lgs. 36/2023, dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro cinque giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il **certificato di ultimazione delle prestazioni**, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Qualora la fornitura non dovesse corrispondere a quanto previsto nei documenti di gara e offerto in sede di gara, l'Appaltatore sarà tenuto alla sua sostituzione entro il termine di **15 giorni naturali e consecutivi** (o altro termine comunicato formalmente dal DEC) e verrà applicata la relativa **penale**. La fornitura non conforme dovrà essere ritirata **entro 15 giorni naturali e consecutivi** (o diversa data comunicata dal DEC) dallo stabile a cura e spese del Fornitore. Ove il Fornitore non dovesse eseguire la rimozione nel termine prescritto dal DEC, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente, con conseguente addebito dei relativi costi e applicazione delle penali previste, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno derivante dalla rimozione così effettuata.

In caso di certificato di conformità con esito negativo l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto, con facoltà di successiva aggiudicazione al concorrente secondo in graduatoria, e si riserva di addebitare all'Operatore Economico uscente i maggiori costi che dovrà sostenere per acquisire la medesima fornitura da altro soggetto, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.

ARTICOLO 9 – MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, FATTURAZIONE

La fattura potrà essere emessa a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità (di cui all'Articolo 11 – Verifica di conformità).

Le singole fatture dovranno essere emesse per il valore delle consegne effettuate con buon esito, determinato dal prodotto delle quantità consegnate per il prezzo unitario, al netto del ribasso offerto.

Ciascuna fattura elettronica dovrà essere intestata a "Università degli Studi di Sassari – Piazza Università, 21 – 07100 Sassari – P. IVA 00196350904" - codice univoco MPFABD.

Dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- il n. del contratto o dell'ordine
- il n. del lotto
- il CIG relativo al presente affidamento
- il CUP **F33C23000880002**
- il riferimento al progetto "**GENES FOR HEALTH-Legge Regionale n. 1 del 21/02/2023**"
- i riferimenti del documento di trasporto

- il dettaglio dei prodotti e dei prezzi unitari. (non saranno accettate fatture recanti descrizioni generiche).

La fattura è assoggettata alla normativa suindicata e dovrà contenere la seguente dicitura: “Iva soggetta a Scissione dei pagamenti” o “Split Payment”, ex art 17 ter DPR 633/72”.

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI.

Qualora in fattura elettronica sia presente un importo imponibile escluso IVA superiore a € 77,47, si rammenta che dovranno essere compilati i relativi campi dedicati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 e del DM 17/06/2014.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A.

A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura. L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.

L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ARTICOLO 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

L'Aggiudicatario è obbligato a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative all'appalto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente appalto dovranno riportare, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dall'Amministrazione e ogni altra indicazione che verrà comunicata dall'Università.

L'Amministrazione potrà verificare, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Aggiudicatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva ai suddetti obblighi, il contratto si risolve di diritto ai

sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Per quanto ivi non previsto, si rinvia all'art. 3 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 11 – LA REVISIONE DEI PREZZI

La Stazione Appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione è determinata considerando gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a. nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b. le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

ARTICOLO 12 – PENALI

Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Qualora la consegna di una o più parti della fornitura o l'esecuzione di interventi di assistenza tecnica in garanzia, sia effettuata in ritardo rispetto al termine contrattuale, si procederà ad applicare le seguenti penalità:

1. per **ogni giorno solare di ritardo** rispetto alle tempistiche definite nell'Articolo 1.2 verrà applicata una penale pari all'**0,6% del valore del contratto** a decorrere dal 5° giorno solare dalla contestazione trasmessa a mezzo PEC dal RUP o dal DEC;

2. per **mancata consegna della documentazione** richiesta negli atti di gara: una penale pari all'**0,6%del valore del contratto** per ogni giorno lavorativo di ritardo a decorrere dal 5° giorno solare dalla contestazione trasmessa a mezzo PEC dal RUP o dal DEC;

3. per ritardi negli **interventi in garanzia**: una penale pari all'**0,6% del valore del contratto** per ogni giorno lavorativo di ritardo a decorrere dal 5° giorno solare dalla contestazione trasmessa a mezzo PEC dal RUP o dal DEC;

4. mancato **ritiro degli imballaggi** degli strumenti: una penale pari all'**0,6% del valore del contratto** per ogni giorno di ritardo a decorrere dal 5° giorno solare dalla contestazione trasmessa a mezzo PEC dal RUP o dal DEC;

5. **fornitura non corrispondente** a quanto previsto nei documenti di gara e qualora l'Appaltatore non provveda entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi (o altro termine comunicato formalmente dal DEC) alla sostituzione del bene una penale pari;

all'**0,6% del valore del contratto** per ogni giorno di ritardo dal 5° giorno solare dalla contestazione della difformità trasmessa a mezzo PEC dal RUP o dal DEC;

6. **ritardo** nello svolgimento della **formazione/addestramento** rispetto ai tempi definiti nei documenti di gara: una penale pari all'**0,6% del valore del contratto** per ogni giorno lavorativo di ritardo a decorrere dal 5° giorno solare dalla contestazione trasmessa a mezzo PEC dal RUP o dal DEC;

7. in caso di mancato rispetto di quanto previsto dall'Articolo 3 – Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore una penale pari all'**0,6% del valore del contratto** per ogni giorno lavorativo di mancato adempimento a decorrere dal 5° giorno solare dalla contestazione trasmessa a mezzo PEC dal RUP o dal DEC.

Le penalità non potranno esser comunque superiori al 10% (art, 126 del D.L. 36/2023) dell'ammontare netto contrattuale.

Sono fatti salvi eventuali differimenti del termine di consegna concordati tra le parti su espressa richiesta dell'Amministrazione, o documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di ditte terze produttrici. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, inviata tramite PEC dall'Università, verso cui il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre **cinque giorni** dal ricevimento della comunicazione di contestazione inviata. In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni, l'Università procederà all'applicazione delle sopraccitate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni e/o ulteriori oneri sostenuti dall'Università a causa dei ritardi.

L'Università provvederà a decurtare l'importo delle penali dal corrispettivo residuo o a prelevare lo stesso direttamente dalla cauzione, con conseguente obbligo di reintegro da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 13 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute sul deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato.

ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE E RECESSO

L'esecuzione delle prestazioni deve sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell'arte ed i più elevati standard tecnico professionali, la miglior pratica professionale e la massima diligenza, in conformità alla lex specialis di gara e alla normativa di settore.

L'Università dovrà risolvere il contratto nei seguenti casi:

- qualora la sommatoria delle penali applicate di cui all'Articolo 15 – Penali sia superiore al 20% dell'importo del contratto (ex art. 50, comma 4, del D.L. 77/2021), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni eventualmente subiti;
- e in tutti i casi previsti dal Codice degli Appalti.

L'Università potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:

- per mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza, fiscale, previdenziale, inerenti al rapporto di lavoro subordinato degli addetti;
- fallimento dell'Appaltatore;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Università potrà incamerare la cauzione fino al completo ristoro dei crediti vantati nei confronti dell'Aggiudicatario. È fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Per quanto non previsto si applica l'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'Università si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'Appaltatore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso non inferiore a venti giorni solari da notificarsi all'Aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Università delle prestazioni correttamente eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Si applica, l'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs 36/2023 i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 120 comma 12 del D.Lgs.n. 36/2023 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52. Pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs 36/2023.

In tali casi l'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all'Università ogni variazione che comporti il subentro di altra azienda, al fine di consentire la predisposizione dell'atto autorizzativo. L'azienda subentrante, a sua volta, dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del contratto e una copia dell'atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto rimane subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di contratti pubblici e all'autorizzazione della Stazione appaltante.

La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del Codice.

ARTICOLO 16 – GARANZIA PROVVISORIA

In fase di presentazione dell'offerta è necessario che il fornitore presenti una garanzia provvisoria del 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di

fideiussione secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 106 del D.lgs 36/2023.

ARTICOLO 17 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 D.lgs. 36/2023, in vista della sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le caratteristiche e modalità previste dall'art. 106 D.lgs. 36/2023, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 117 co. 3 D.lgs. 36/2023.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117 co 8. D.lgs. 36/2023.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture o nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

ARTICOLO 18 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Il contratto sarà stipulato in forma privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

La mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'Aggiudicatario comporta la decadenza dall'aggiudicazione, il diritto della Stazione appaltante di incamerare la cauzione provvisoria e di affidare l'appalto all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico dell'impresa inadempiente le maggiori spese sostenute.

Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 19 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se non allegati:

1) il presente Capitolato;

2) l'offerta economica presentata in gara e relativi allegati;

3) Patto di integrità tra l'Università degli Studi di Sassari e l'operatore economico;

4) Dichiarazione di presa visione e accettazione del Codice di Comportamento della SA;

5) Dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari;

6) ogni altra comunicazione intercorsa tra l'Appaltatore e la Stazione appaltante relativa al contratto.

Entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, l'Aggiudicatario sarà chiamato a stipulare il contratto, salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con lo stesso, purché comunque

giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, saranno a carico dell'Aggiudicatario.

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, dal D.Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dai relativi atti di attuazione, si precisa che i dati forniti alla Stazione appaltante in relazione all'appalto in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della relativa procedura di gara ed alla stipula del contratto nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

Si specifica che i trattamenti sono effettuati con strumenti manuali e/o informatici e telematici, applicando criteri di organizzazione ed elaborazione adeguati alle finalità del trattamento stesso e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

L'informativa sul trattamento dati per l'interessato "Cliente/Fornitore" è pubblicata nel sito:

https://www.uniss.it/it/privacy

ARTICOLO 21 – CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa alla validità, interpretazione e esecuzione del presente servizio sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Sassari da intendersi quale Foro esclusivo e prevalente su qualsiasi altro Foro anche alternativo. È espressamente escluso il deferimento ad arbitri.

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le norme previste dal Decreto Legislativo 36/2023.